



Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza

Intervento al Convegno

LA RETE NECESSARIA

Come tutelare il diritto ad una crescita armoniosa per i figli dei detenuti e per i bambini che crescono in ICAM

Venezia, 12 ottobre 2018

L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, istituita con la legge 112/2011, ha fra i suoi compiti istituzionali quello di promuovere l'attuazione della Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo, per assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti delle persone di minore età.

Il Comitato ONU ha individuato **alcuni principi generali**, trasversali a tutti i principi espressi dalla Convenzione e in grado di fornire un orientamento ai governi per la sua attuazione:

uguaglianza e non discriminazione (art. 2): tutti i diritti sanciti dalla convenzione si applicano ad ogni minorenne senza alcuna distinzione;

superiore interesse del minorenne (art. 3): in tutte le decisioni, il superiore interesse del minorenne deve avere una considerazione preminente

diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (art. 6): non solo il diritto alla vita ma anche la sopravvivenza e lo sviluppo devono essere garantiti

Nel contesto odierno emergono, inoltre:

il diritto di preservare la propria identità e le relazioni familiari (art. 8);

il diritto di non essere separato dai genitori e di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo (art. 9);

il diritto di godere del miglior stato di salute possibile (art. 24)

il diritto a un livello di vita sufficiente per consentire lo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale (art. 27)

il diritto all'educazione (art. 28).

Il diritto al gioco (art. 31)

I diritti appena enunciati devono essere garantiti anche a quei minori in particolare situazione di fragilità, quali quelli che al seguito di genitori detenuti privati della libertà personale.

In Italia, come sappiamo, sono troppo poche le strutture per madri detenute con figli piccoli: solo cinque gli istituti a custodia attenuata e addirittura solo due le case famiglia protette.

E' ormai acquisito e normativamente definito che la prima opzione per le madri con bambini in tenera età è quella del loro alloggiamento in case famiglia protette, al fine di considerare prevalente l'esigenza di armonico sviluppo del bambino, riservando gli ICAM a situazioni che per motivi di indagine, per il reato specifico commesso o per altre specifiche situazioni nelle quali non sia possibile inserire madre e bambino in una casa famiglia- protetta.

La casa famiglia protetta resta l'obiettivo a cui tendere, purtroppo però non si può non ricordare la clausola di invarianza finanziaria di cui all'art. 4. Co. 2 della legge 62 del 2011, che di fatto blocca le convenzioni con gli enti locali e rende problematica l'apertura delle case famiglia protette. Emerge, inoltre, il problema della territorialità e quindi della lontananza dal luogo di residenza.

In attesa di raggiungere l'obiettivo di evitare la permanenza di persone di minore età negli istituti penitenziari è necessario porre al centro le esigenze specifiche dei figli di persone in stato di detenzione.

In tal senso si muove il protocollo d'intesa sui diritti dei figli di genitori detenuti, sottoscritto dall'AGIA con il Ministero della Giustizia e l'Associazione bambini SenzaBarre. Tale protocollo sottoscritto a marzo 2014, rinnovato il 6 settembre 2016, scaduto lo scorso 6 settembre è in fase di rinnovo.

Il protocollo mira a sensibilizzare le autorità giudiziarie a tenere in considerazione i diritti e le esigenze dei figli minorenni e a dare priorità, laddove possibile, a misure alternative alla custodia cautelare in carcere. Inoltre promuove la realizzazione di programmi di assistenza alla genitorialità che incoraggino e sviluppino il rapporto genitori figli e prevede, a favore dei genitori detenuti che vivono insieme a propri figli, assistenza nello sviluppo delle proprie capacità genitoriali.

Il Protocollo è stato preso a riferimento anche dal Comitato dei Ministri del Consiglio di Europa che con la Raccomandazione CM/rec (2018)5 dello scorso 4 aprile 2018, rivolta ai 47 stati membri, ha ricordato - con un focus specifico sui minori figli di genitori detenuti - che tali minori hanno gli stessi diritti degli altri bambini, incluso il contatto regolare con i loro genitori, ad eccezione se lo stesso sia considerato contrario ai loro superiori interessi.

Con questa Raccomandazione il Consiglio di Europa ha fatto propri i principi del Protocollo.

Il Tavolo permanente, di cui all'art. 8 del Protocollo, ha condiviso un questionario per rilevare ulteriori informazioni circa la concreta applicazione dei principi in esso contenuti. Tale questionario sarà diffuso presso gli istituti penitenziari.

L'Autorità garante ha chiesto di inserire nel questionario anche le seguenti domande: quanti bambini effettivamente fruiscono dei servizi educativi territoriali esterni all'istituto; nel caso in cui i bambini non fruiscano dei servizi educativi esterni di indicarne la motivazione; come è assicurato l'accompagnamento dei bambini che frequentano asili nidi e scuole all'esterno. L'intento è quello di fotografare la situazione per poter intervenire con azioni adeguate.

In attuazione del citato protocollo molto è stato fatto, molto bisogna ancora fare.

In particolare, bisognerebbe assicurare ai bambini che vivono con i genitori in una struttura detentiva libero accesso alle aree all'aperto, ai nidi, alle scuole, ad adeguate strutture educative e di assistenza, preferibilmente esterne.

Nel rispetto del diritto di preservare le relazioni familiari spetta alla madre detenuta, che ne ha la responsabilità genitoriale, decidere se portare con sé il figlio in carcere. Il solo fatto dell'ingresso in carcere con il figlio non può essere motivo di segnalazione immediata al tribunale per i minorenni, né tanto meno di collocamento d'urgenza extra familiare.

Inoltre, in tutti i casi in cui un bambino varca la soglia del carcere o dell'ICAM sarebbe auspicabile una presa in carico della madre e del bambino da parte dei servizi del territorio, non come controllo ma come sostegno alla genitorialità.

Occorre investire nel sostegno delle competenze genitoriali e nell'aggiornamento professionale del personale. Vanno monitorate le situazioni di maggiore fragilità e sostenute le madri attraverso percorsi di educazione alla genitorialità.

Naturalmente dovrebbe essere agevolato l'ingresso dei servizi del territorio in carcere e favorita la stipula di accordi e/o protocolli con il coinvolgimento degli EE.LL. e del privato sociale, perché solo facendo rete si possono garantire meglio i diritti dei figli delle persone detenute.

A cura di

Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza